

Contratto di Servizio per le attività di Ausiliariato, Supporto Logistico e Portierato presso le strutture dell'ASL BR

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi (d'ora in poi ASL o Azienda), con sede legale in Brindisi alla via Napoli n. 8 (C.F e P.IVA 01647800745), in persona del Legale Rappresentante dott. Giuseppe Pasqualone, domiciliato per la carica in Brindisi alla via Napoli n. 8

E

La Sanitaservice ASL BR s.r.l. unipersonale (d'ora in poi Sanitaservice o Società), con sede legale in Brindisi alla via Napoli n. 8 (C.F e P.IVA 02282380746), in persona del Legale Rappresentante dott. Flavio Maria Roseto, domiciliato per la carica in Brindisi alla via Napoli n. 8

Premesso che:

- la ASL con deliberazione n. 1870 del 01/06/10 ha costituito la Sanitaservice, società con capitale interamente pubblico, per la autoproduzione dei servizi a supporto sia delle proprie attività istituzionali che delle proprie attività strumentali, nel rispetto delle norme nazionali, regionali e comunitarie che disciplinano la costituzione ed il funzionamento delle società interamente partecipate dalla pubblica amministrazione ed operanti *in house*;
- con deliberazione n. 770 del 16/04/2012 la Asl ha stabilito di affidare alla società *in house* Sanitaservice, il Servizio di Ausiliariato, Supporto Logistico e Portierato presso le strutture e le unità operative della ASL con decorrenza 01.05.2012 e per il periodo di sei anni, salvo rinnovo alla scadenza;
- con deliberazione n. 1456 del 21/08/2017 la Asl ha ratificato ed autorizzato l'incremento ore del personale addetto al servizio di che trattasi;
- con deliberazione n. 1130 dell'01/07/2019 la Asl ha ratificato il servizio erogato e contestualmente prorogato lo stesso sino al 31/12/2019 .
- con l'atto deliberativo di cui il presente contratto di servizio è parte integrante, l'Asl ha stabilito di rinnovare l'affidamento del servizio di Ausiliariato, Supporto Logistico e Portierato presso le strutture della ASL di Brindisi alla società *in house* Sanitaservice, per un periodo di anni sei, a decorrere dal 01/01/2020, salvo rinnovo alla scadenza,;
- i rapporti tra la ASL e la Sanitaservice incaricata dell'erogazione del servizio, in relazione all'affidamento deliberato delle attività di Ausiliariato, Supporto Logistico e Portierato presso le strutture dell'ASL, sono regolati dal presente Contratto di servizio che viene sottoscritto dai rispettivi Legali Rappresentanti;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 951 del 19/06/2020, a modifica ed integrazione della D.G.R. n. 2126 del 25/11/2019, la Regione Puglia ha approvato "le nuove Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società *in house* delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale" con le quali consente alle ASL di procedere all'affidamento alle società partecipate delle attività di ausiliariato e portierato;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI DISCIPLINA QUANTO SEGUE :

ART. 1 - Definizione e oggetto delle prestazioni di ausiliario, supporto logistico e portierato.

Il servizio di **ausiliario**, in senso stretto, ricomprende attività di supporto alla assistenza alla persona per il soddisfacimento dei bisogni primari, aiuto nelle funzioni di deambulazione, utilizzo corretto dei presidi, aiuto nell'espletamento delle funzioni fisiologiche e al corretto funzionamento delle Unità Operative, di concerto con il personale infermieristico e gli operatori socio - sanitari della ASL. Tale servizio ha come obiettivo primario quello di fornire assistenza e supporto ai pazienti, permettendo al personale sanitario della ASL di concentrarsi sulle attività di cura. Tale servizio, in un maggior dettaglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prevede le seguenti fondamentali attività:

- Supporto al personale infermieristico per le attività igienico - alberghiere: cambio lenzuola, rifacimento del letto; supporto all'infermiere nella movimentazione del paziente a letto; interventi di pulizia immediata nei reparti per eventi accidentali che dovessero verificarsi durante l'attività ospedaliera; raccolta e trasporto dei rifiuti dalle stanze di degenza ai punti di raccolta individuati all'interno dei reparti o comunque nella struttura, secondo le istruzioni ricevuti dal coordinatore.
- Sistemazione delle stanze di degenza e degli ambulatori: il servizio riguarda il riordino delle stanze di degenza e delle suppellettili (armadietti, comodini, sedie, tavoli) da effettuarsi quotidianamente e comunque ad ogni cambio paziente, nonché degli ambulatori (armadietti, comodini, sedie, riordino materiali ecc.), la predisposizione dell'ambiente per il pasto; la pulizia degli arredi e attrezzature secondo le indicazioni ricevute dal caposala.
- Collaborazione nella pulizia delle attrezzature sanitarie: il servizio riguarda il supporto al personale infermieristico nelle attività di pulizia delle attrezzature sanitarie.
- Supporto alle attività dei magazzini farmaceutici e dei magazzini economici dell'Azienda: l'attività riguarda il supporto al servizio di Farmacia per la sistemazione logistica (es. immagazzinaggio) dei prodotti farmaceutici.
- Supporto al personale infermieristico per l'accompagnamento all'interno dei presidi dei pazienti non deambulanti: il servizio riguarda il trasporto all'interno delle strutture ospedaliere dei pazienti in barella o in carrozzina ed il loro accompagnamento se non deambulanti, per la effettuazione di consulenze mediche, esami strumentali ecc., secondo le disposizioni impartite dal coordinatore.

Il servizio di **supporto logistico** è di fatto ricompreso nel più ampio servizio di ausiliario e provvede alla movimentazione persone e dei materiali all'interno del nosocomio; più in particolare, consiste nelle seguenti principali prestazioni:

- Accompagnamento e trasporto dei pazienti, in situazioni ordinarie ed in urgenza, in barella (comprendendo con ciò tutte le operazioni di barellamento e sbarellamento), in carrozzella e deambulanti, nei vari servizi ambulatoriali o di diagnostica, all'interno dei Presidi Ospedalieri, e viceversa secondo le istruzioni ricevute e nel rispetto delle procedure aziendali;
- Trasporto dei pazienti dalle Unità Operative al Blocco Operatorio e viceversa;

- Trasporto materiale vario sanitario, economale, monouso, di cancelleria e tecnico;
- Trasporto materiale per dialisi;
- Trasporto campioni biologici e parti anatomiche;
- Ritiro e consegna materiale da sterilizzare o sterilizzato;
- Trasporto salme;
- Supporto alle attività dei magazzini farmaceutici e dei magazzini economali dell'Azienda;
- Ausilio ed assistenza ai cittadini, soprattutto per i soggetti non deambulanti e/o disabili, nell'accesso agli uffici, ambulatori ed in tutte le strutture e sedi dell'Azienda con particolare attenzione e riferimento all'uso di elevatori, ascensori e servoscala.

Il servizio di **portierato** sovrintende al presidio non armato delle sedi, strutture ed ambulatori della ASL; esso consiste nelle seguenti principali prestazioni:

- Verifica chiusura e apertura accessi delle strutture;
- Controllo e ispezione a seguito chiusura degli accessi ai locali;
- Informazioni ed accompagnamento degli utenti nei vari servizi/uffici/reparti;
- Controllo e registrazione visitatori;
- Controllo e registrazione manutentori e altro personale esterno;
- Controllo accessi nei parcheggi interni alle strutture.

ART. 2 - Servizi extra e a richiesta diretta della direzione di struttura.

Trattasi di servizi che esulano dalla normale prestazione lavorativa svolta dai dipendenti della Società.

Tali servizi potranno essere richiesti dalle Direzioni Amministrative o Sanitarie delle Strutture ove opera la Società per sporadiche, straordinarie ed impellenti esigenze di servizio della ASL stessa, previa valutazione della indisponibilità o impossibilità allo svolgimento degli stessi servizi da parte del personale della ASL.

Tali servizi extra dovranno essere garantiti dalla Società solo per le attività di seguito meglio specificate, previa richiesta formalizzata dal Direttore Sanitario o Amministrativo della Struttura Sanitaria. La richiesta formalizzata dalla Direzione della Struttura Sanitaria interessata ha valenza di ordinativo.

Le ore di lavoro impiegate per lo svolgimento di tali servizi extra saranno fatturate dalla Società alla ASL sulla base del costo orario quantificato in euro 20,00 oltre IVA.

Piccola manutenzione ordinaria

Trattasi di interventi prevedibili a carattere non continuativo o occasionale da eseguire nei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali della ASL, in aggiunta a quelli normalmente svolti nell'ambito del servizio di piccola manutenzione di cui alla Deliberazione ASL n. 1394 del 01/08/2016. Ad esempio interventi di manutenzione edile di tinteggiatura o muratura/intonacatura delle pareti delle stanze di degenza o di altri locali della ASL, manutenzione degli infissi, manutenzione elementi di arredo, ecc..

La richiesta a valenza di ordinativo deve essere fatta dal Direttore Amministrativo o Sanitario della Struttura interessata con la modalità ed ai costi precedentemente indicati.

Piccoli spostamenti

Trattasi di interventi prevedibili a carattere non continuativo o occasionale da eseguire all'interno delle Strutture della ASL, sia comprese che non comprese fra quelle previste nel presente Contratto. Ad esempio piccoli spostamenti all'interno della stessa Struttura o da una Struttura ad un'altra di mobilio, attrezzatura, arredi vari, ecc., che non comportino la necessità dell'utilizzo di particolari attrezzature per il sollevamento e che per volumi e tipologia dei beni da spostare non richiedano personale specializzato.

La richiesta a valenza di ordinativo deve essere fatta dal Direttore Amministrativo o Sanitario della Struttura interessata con la modalità ed ai costi precedentemente indicati.

ART. 3 - Oneri ed obblighi della Sanitaservice.

Saranno a carico della Sanitaservice tutti gli oneri retributivi, fiscali e previdenziali relativi al personale messo a disposizione per l'espletamento del presente appalto.

Saranno a carico della Sanitaservice gli adempimenti in materia di obblighi contro gli infortuni e malattie.

Il personale messo a disposizione dovrà essere sottoposto a formazione continua, a cura e spese della Sanitaservice, sulle materie oggetto dell'affidamento.

In caso di astensione dal lavoro per scioperi generali o eventi eccezionali, Sanitaservice dovrà tempestivamente e con congruo anticipo comunicare per iscritto tale evenienza alla Azienda e concordare con essa un servizio di emergenza onde assicurare la continuità del servizio.

ART. 4 - Oneri della Azienda.

Il servizio verrà svolto in sedi della ASL. La stessa assicurerà la conformità dei locali ai requisiti della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.

L'Azienda metterà a disposizione della Sanitaservice i locali e le aree di lavoro per lo svolgimento delle attività di Ausiliariato, Supporto Logistico e Portierato, compreso locali dediti allo spogliatoio e cambio divisa.

ART. 5 - Strutture interessate dal servizio e calcolo delle ore occorrenti.

Il servizio dovrà essere svolto nelle Strutture o Unità Operative o Servizi indicati dalla Asl Br, nell'orario e nelle giornate che saranno concordate con i referenti della Asl, compatibilmente con il numero del personale a disposizione e nel rispetto della normativa sul lavoro, in modo da garantire la copertura dei turni di servizio.

ART. 6 - Rapporti con personale della Asl.

Il personale della Società adibito al servizio di Ausiliariato e Supporto Logistico deve lavorare, per gli aspetti prettamente assistenziali (piani personalizzati per soddisfare l'utente) e operativi, su indicazione del Coordinatore Infermieristico/tecnico della Unità Operativa o della Struttura dell'ASL (o dell'infermiere interno in sua assenza) e per quanto concerne i piani di lavoro e la turnistica, nel rispetto di quanto indicato dai Referenti del servizio.

Detti Piani di lavoro dovranno essere concordati tra i Referenti della Società e i Referenti della ASL al fine di assicurare una migliore e più integrata gestione del servizio.

Il Coordinatore infermieristico/tecnico delle UU.OO. rappresenta il punto di riferimento tra la ASL ed il Referente del servizio presso le strutture dell'ASL ai fini del controllo della qualità delle prestazioni erogate dal personale della Società stessa.

Nelle Unità Operative integralmente affidate alla Società, in assenza del coordinatore infermieristico/tecnico, i rapporti dovranno essere tenuti con la Posizione Organizzativa di Riferimento definita dalla ASL.

Per il servizio di Portierato, il Referente dello stesso dovrà interfacciarsi con le Direzioni Amministrative delle sedi interessate al fine del coordinamento del servizio stesso.

ART. 7 - Osservanza della vigente normativa sul lavoro.

Sanitaservice è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. Sono da assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

Sanitaservice deve, inoltre, essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. 68/99 e smi.

Sanitaservice è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano Sanitaservice anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

ART. 8 - Modalità di esecuzione del servizio e tempi di impiego del personale.

La Società dovrà garantire le figure di **Referenti del servizio** che si occuperanno della gestione delle risorse umane, della turnistica e della organizzazione del personale ausiliario e/o di logistica e/o di portierato.

La Società deve, pertanto, individuare e comunicare alle Direzioni Sanitarie e Amministrative della ASL i soggetti responsabili dell'espletamento generale del servizio previsto dal presente Contratto ed il necessario flusso informativo utile ad una corretta gestione e ad un corretto controllo del servizio reso.

I responsabili del Servizio devono svolgere funzioni di coordinamento, inerente a tutte le attività di gestione, amministrative, organizzative, imprenditoriali, tecniche per conto della Società.

Dovrà inoltre intervenire, decidere e rispondere direttamente alla ASL in merito alle problematiche inerenti al corretto svolgimento del servizio per aspetti tecnico - operativi, che si possano manifestare durante l'esecuzione del servizio.

Tale figura dovrà inoltre tenere adeguati e idonei rapporti con le strutture della ASL, in particolare con i Direttori Amministrativi e Sanitari delle Strutture interessate dal Servizio, per tutti gli aspetti relativi all'etica e alla deontologia professionale, alla qualità delle prestazioni rese, al rispetto della normativa e alle disposizioni che regolamentano i settori ed il rispetto della normativa sulla privacy, sulla sicurezza e quanto definito dal Modello Organizzativo e dal Codice di Comportamento adottato dalla Società.

L'Azienda si impegna ad effettuare, per il tramite dei Direttori di Stabilimento e Distretto, la verifica giornaliera delle presenze del personale impiegato.

ART. 9 - Vigilanza sulla esecuzione dei servizi.

La ASL esercita il controllo e la vigilanza sul servizio per le attività di Ausiliariato, Supporto Logistico e Portierato presso le strutture territoriali dell'ASL.

In particolare la ASL valuta e controlla:

- il carico di lavoro svolto, le risorse disponibili o vincoli che possono condizionare i risultati del processo;
- la qualità del processo.

La Sanitaservice è tenuta ad operare nel rispetto delle norme che disciplinano il contratto di lavoro dipendente e gli istituti previdenziali, assicurativi e fiscali a questo collegati.

Il personale dipendente della Sanitaservice è tenuto al rispetto delle ordinarie norme di educazione che definiscono un comportamento civile e di correttezza nel lavoro. In particolare dovrà:

- svolgere il servizio negli orari prestabiliti, non essendo ammesse variazioni dell'orario se non preventivamente concordate;
- rispettare gli ordini di servizio eseguendo le operazioni affidate secondo metodiche e frequenze stabilite;

- non divulgare il contenuto della documentazione della quale è venuta a conoscenza per ragioni di servizio e mantenere il segreto su fatti e circostanze concernenti il servizio.

La ASL si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni.

ART. 10 - Risorse umane impiegate dalla Società.

La Società per tutte le attività affidate metterà a disposizione un numero di persone tale da garantire il corretto espletamento del servizio compatibilmente con l'organico a disposizione e con i vincoli assunzionali a cui è sottoposta.

La Società, inoltre, deve garantire la copertura delle attività affidate nell'ambito degli orari e per le giornate previste.

Il personale della Sanitaservice è tenuto a portare in buona evidenza una tessera di riconoscimento al fine di identificare univocamente il soggetto in caso di contestazione o richiesta di approfondimenti dell'utente senza esporre in modo eccessivo i propri dati personali.

La Sanitaservice dovrà presentare a richiesta della ASL, in ogni momento elenco nominativo del personale impiegato nell'espletamento del servizio.

Il personale impiegato dovrà astenersi dall'uso improprio o per finalità diverse dai doveri d'ufficio di documenti e corrispondenza dei quali potrà venire a conoscenza durante le fasi del servizio.

ART. 10.1 - Contratto di lavoro da applicare al personale della Società.

La Società s'impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese del settore. S'impegna, inoltre, al rispetto degli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

ART. 10.2 - Obblighi del personale.

Il personale dovrà sottoporsi periodicamente ai controlli sanitari previsti dalla normativa in materia. L'ASL potrà, in ogni momento disporre l'accertamento dei suddetti requisiti e si riserva il diritto di chiedere ulteriori controlli sanitari ritenuti opportuni.

Tali adempimenti saranno completamente a carico della Società. Tra la Società e la ASL è stipulata apposita convenzione per le prestazioni sanitarie necessarie per i controlli sanitari di legge.

ART. 10.3 - Sicurezza, dotazioni e dispositivi di protezione individuale (DPI).

La Società dovrà sempre rispettare ed essere in regola con le norme in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i con oneri a proprio carico. Il personale impiegato dovrà essere dotato di specifiche divise, il cui colore e caratteristiche dovranno essere idonee agli ambienti in cui opererà la Società.

Oltre alle divise, la Società dovrà fornire al proprio personale zoccoli lavabili ad uso esclusivo, oltre ad altro materiale, secondo i protocolli utilizzati in azienda.

La Società dovrà garantire le divise di servizio.

La Società si impegna a fornire al personale impiegato tutti i DPI necessari per il corretto svolgimento del servizio richiesto.

ART. 10.4 - Formazione del personale.

La Società deve prevedere l'aggiornamento obbligatorio e facoltativo per il personale impiegato nello svolgimento del servizio previsto nel presente Contratto.

Il personale dovrà essere comunque formato e addestrato sia per l'inserimento nelle nuove strutture della ASL, sia successivamente per il corretto espletamento del servizio in tutte le sue articolazioni e fasi.

ART. 10.5 - Rilevazione presenze.

La ASL dovrà mettere a disposizione del personale della Società i propri strumenti di rilevazione delle presenze, nonché tutta l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per consentire alla Società di avere una corretta ed accurata attestazione delle presenze dei vari operatori impiegati.

ART. 11 – Soddisfazione dei livelli di qualità del servizio.

Nel rispetto degli obiettivi di qualità, il controllo delle attività svolte dalla Società per l'erogazione del servizio oggetto del presente Contratto, sarà effettuato dalla ASL, mediante personale appositamente incaricato, attraverso il monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utente (Customer Satisfaction), allo scopo di favorire il miglioramento continuo delle attività ricomprese nell'oggetto del presente Contratto di Servizio.

Il giudizio da parte dell'utente (interno/esterno) verrà espresso su questionari strutturati, concordati con i referenti ASL, e dalla stessa consegnati agli operatori delle postazioni che avranno modo di farli compilare anche agli utenti.

ART. 12 – Rischi e responsabilità.

La Società è tenuta ad assicurare il suo personale contro gli infortuni. La ASL sarà responsabile in solido con la Società per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i dipendenti della Società dovessero arrecare a terzi, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

ART. 13 – Durata dell'affidamento.

L'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dal 01 gennaio 2020, salvo rinnovo alla scadenza. E' fatto salvo l'esercizio da parte della ASL del diritto di recesso.

ART. 14 - Costi e oneri contrattuali.

Il canone base annuo per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto corrisponde al costo totale previsto dai rispettivi Piani Economico-Finanziari.

Inoltre, Sanitaservice ASL BR fatturerà ulteriori importi equivalenti al costo sostenuto da quest'ultima, nei seguenti eventuali casi:

- assunzioni obbligatorie (es. categorie protette);
- incrementi di costo automatici (es. progressioni obbligatorie o rinnovi contrattuali);
- assunzioni, progressioni, aumenti di percentuali di part time o altre forme di aumento di costo del personale deciso dall'Assemblea dei Soci della Sanitaservice ASL BR o dalla Direzione Strategica della Asl Br;
- acquisti di specifici materiali o specifiche attrezzature su richiesta della Asl Br.

ART. 15 – Fatturazione, liquidazione e pagamento.

La fatturazione avverrà con cadenza mensile in dodicesimi del canone annuo sopra indicato, entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello di erogazione del servizio, salvo conguaglio a fine anno; inoltre, verranno fatturate le somme derivanti dagli eventuali servizi extra e a richiesta diretta della direzione di struttura secondo quanto previsto dal presente Contratto di Servizio.

La ASL, in sede di liquidazione delle fatture, si riserva comunque di verificare la regolare esecuzione dei servizi ed effettuare i dovuti conguagli a recupero per l'applicazione di eventuali penali o per minori prestazioni attestate dal Responsabile della struttura.

L'Attestazione di regolare esecuzione del servizio dovrà essere rilasciata dal Responsabile della struttura presso la quale saranno eseguiti i lavori in oggetto, che potrà avvalersi di un delegato per la verifica della corretta e regolare esecuzione degli stessi.

ART. 16 – Penalità.

Ciascuna contestazione di irregolarità/insufficienza/difformità del servizio comporta una penalità a carico della società di importo compreso tra lo 0,10% e lo 0,25% del corrispettivo mensile, al netto dell'IVA, da determinarsi in relazione alla gravità delle conseguenze della irregolarità/insufficienze/difformità stessa ed alla reiterazione delle mancanze.

ART. 17 - Proprietà dei dati e obblighi di riservatezza.

La Sanitaservice è vincolata al segreto d'ufficio e conseguente divieto assoluto di divulgazione di tutti i dati di cui venga in possesso per effetto del rapporto contrattuale; pertanto assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li riveli senza ordine della legittima autorità, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento nel rispetto della normativa vigente.

L'obbligo di cui sopra non concerne i dati e le informazioni, specie sui programmi che siano di pubblico dominio o che siano già in possesso della Sanitaservice, i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Sanitaservice sviluppa in relazione all'esecuzione del servizio in oggetto.

La Sanitaservice deve assicurare il rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla privacy.

ART. 18 - Pubblicità e trasparenza.

Il presente Contratto di Servizio è pubblicato sui siti web della ASL e della Sanitaservice, in ossequio alle disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dettate dal D.Lgs. n. 33/2013.

ART. 19 - Spese.


Tutte le spese inerenti il presente Contratto, ivi compresi bollo, registrazione, concessioni governative, sono a totale carico della Società.

ART. 20 - Rinvio.

Per tutto quanto non esplicitamente indicato si fa riferimento alle vigenti norme di legge, regolamenti e direttive comunitarie.

Fatto, letto e sottoscritto il giorno 23/07/2020 in Brindisi.

Sanitaservice ASL BR S.r.l.
Dott. Flavio Maria Roseto
(Legale Rappresentante)



Azienda Sanitaria Locale BR
Dott. Giuseppe Pasqualone
(Legale Rappresentante)

